

Prot. Generale (n° PEC)

Brescia, (data PEC)

Class. 6.3

Fascicolo n° 2023.3.43.45

(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Orzinuovi

Via Arnaldo Da Brescia, 2

25034 Orzinuovi (BS)

Email: protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it

Oggetto : Contributo alla verifica di assoggettabilità ala VAS della variante al PdR ed al PdS. Delibere di G.C. n° 15 del 20.01.2023 e 23 del 21.02.2022.

Premesso che l'Agenzia si esprime esclusivamente nell'ambito del procedimento di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale, si precisa che la presente valutazione viene condotta conformemente ai contenuti del D.lgs 152/2006 smi e delle linee guida di riferimento (ISPRA 109/2014, SNPA 124/2015, SNPA 148/2017), al fine di garantire all'Amministrazione Comunale il supporto di cui ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 smi.

Il Rapporto preliminare (R.P.) agli atti elenca le normative utilizzate per la redazione della variante. Si evidenzia tuttavia che non sono state prese in considerazione le linee sopracitate. Si ricorda che tali linee guida, adottate dall'ISPRA con il concorso delle Agenzie, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge 28/06/2016 n° 132, risultano essere norme tecniche importanti in materia di valutazione ambientale e monitoraggio del Sistema Nazionale e delle attività dei soggetti tecnici operanti in materia ambientale.

Si rileva che nel R.P., sebbene sia stato fornito il quadro aggiornato dello stato dell'ambiente nel territorio comunale, non è stato delineato anche attraverso gli esiti del monitoraggio. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione».

Pertanto, in esito alla messa disposizione degli atti afferenti alla Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'oggetto, Vs. comunicazione protocollo n° 12650 del 18/05/2023 (protocollo ricevente Arpa_mi.2023.0077969 DEL 18.05.2023), si riportano di seguito alcune osservazioni relativamente alle modifiche ritenute maggiormente significative.

Il Rapporto Preliminare descrive le finalità della variante che modifica il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi e non incide sul Documento di Piano; lo studio rappresenta l' adeguamento degli elaborati grafici e rileva le caratteristiche di tutte le modifiche prese in considerazione, elencando le modifiche non

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
strutture: Marcella Don tel. 0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

ritenute sostanziali da sottoporre ad un griglia di valutazione sintetica, ed approfondisce in dettaglio unicamente due varianti puntuali in base al peso attribuito in termini di ricadute ambientale (Variante 02 e Variante 09).

La variante 02 di dominio del Piano delle Regole e relativa al comparto AS7 riguarda il recupero della struttura abbandonata e degradata del capannone "Ovanengo", ammettendo la possibilità di insediare destinazioni produttive e solo in caso di presentazione di P.I. quella residenziale.

Nella prima ipotesi: in caso di insediamento a carattere produttivo, data la vicinanza con ambiti residenziali è opportuno precludere l'insediamento di industrie insalubri di prima e seconda classe. Si dovrà procedere inoltre ad effettuare un piano di indagine ambientale della qualità dei suoli che accerti il rispetto delle CSC per i suoli industriali. Dovrà essere effettuato lo studio del traffico in relazione alla viabilità di supporto e alla viabilità urbana di servizio al centro abitato. Dovrà essere redatto lo studio di valutazione di impatto acustico, che tenga conto della nuova previsione e della viabilità, al fine di determinare anche gli impatti cumulativi (si precisa che nel caso in cui il Comune intendesse richiedere il parere di ARPA sullo studio di valutazione di impatto acustico dovrà inoltrare la richiesta con nota a parte alla U.O. Agenti Fisici di questa Agenzia – il parere ha carattere oneroso). Nella parte nord, a confine con l'abitato, dovrà essere interposta una fascia tampone di profondità adeguata al fine di mitigare gli impatti attesi nei confronti di tali recettori.

Nella seconda ipotesi, maggiormente auspicabile data la vicinanza con l'abitato, quindi di predisposizione di Piano Integrato di Intervento e previsione di realizzazione di residenze, data l'attività pregressa (Capannone Ovanengo) si ricorda che per gli interventi comportanti variazioni di destinazione urbanistica (nel caso specifico da produttivo a residenziale), i suoli dovranno preliminarmente essere soggetti a piano di indagine ambientale che accerti il rispetto delle CSC previste per i suoli residenziali. Sulla base delle risultanze di tali verifiche si renderà necessario valutare gli eventuali successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta, titolo V (bonifiche dei siti contaminati), che possono avere rilevanza rispetto alle previsioni della presente variante al PGT.

La variante 09 consente il passaggio di un'area attualmente individuata in D1 produttivo consolidato e commerciale consolidato in B residenziale di completamento, posta a confine con zona residenziale. Osservando che l'area parrebbe già edificata, in virtù della destinazione produttiva pre - variante si dovrà effettuare un piano di indagine ambientale della qualità dei suoli che accerti il rispetto delle CSC per i suoli residenziali. Inoltre, in riferimento alla classe di fattibilità geologica e all'alta vulnerabilità della falda in fase di cantiere e in caso di bonifica dell'area, si dovranno attuare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la risorsa acquifera.

Osservazioni generali:

Per quanto riguarda le criticità geologiche e idrogeologiche per le quali sono previste restrizioni e limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità individuate, occorre definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto.

Tutte le modifiche previste dovranno essere **corredate** di un "progetto di mitigazione ambientale". Si osserva che uno degli obiettivi principali che si perseguono con un'analisi degli impatti è costituita dalla possibilità di evitare o minimizzare gli impatti negativi e di valorizzare quelli positivi. Pertanto, a valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
strutturatore: Marcella Don tel. 0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

impatti negativi, è opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui.

La relazione asserisce che i contenuti della variante sono conformi all'art.5 c.4 della LR 31/2014. Si rimanda per tale aspetto alle valutazioni della Provincia, competente per materia.

Si ricorda tuttavia, in via generale, che la L.R. n.12/2005 e il PTR, nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione ambientale, hanno tra i loro obiettivi principali la minimizzazione del consumo di suolo.

Al fine di rafforzare le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione Lombardia ha emanato la legge n. 31/2014 che detta "disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".

La suddetta legge, al comma 2 dell'art.1, definisce: "Il suolo, risorsa non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico."

Ai fini della sostenibilità delle previsioni della variante al PGT si rammenta che dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, di contenimento dei consumi energetici che indirizzano sempre più ad un'edilizia a basso impatto ambientale e ad un'alta efficienza energetica. Infatti, per rispettare gli ambiziosi obiettivi di risparmio energetico che l'Europa si è posta per il 2020 è fondamentale mettere in atto tutte quelle misure di abbattimento del consumo energetico mirando all'obiettivo di "edificio a energia quasi zero" introdotto dalla Direttiva Europea 2010/31/CE.

Si ricorda che l'art. 4 della L.R. n. 13/2001 prevede che il Comune assicuri la coerenza tra le previsioni del PGT e la classificazione acustica in vigore che deve essere verificata entro 12 mesi dall'adozione dello strumento urbanistico, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso. Si rammenta che i principi guida di qualsiasi revisione della zonizzazione acustica devono essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite e se tecnicamente insostenibile la modifica delle classi acustiche della zonizzazione, per garantire la coerenza dei due strumenti, è necessario procedere con la revisione delle proprie previsioni di PGT.

Infine, in termini generali, ai fini della sostenibilità ambientale delle previsioni della variante, è auspicabile che tutti gli interventi prevedano lo scarico in fognatura. Si ricorda che la corretta disciplina delle acque reflue che defluiscono nei bacini urbani, per effetto delle precipitazioni e degli scarichi civili e produttivi, rappresenta uno dei punti cardine delle politiche di salvaguardia dell'ambiente e, più in generale, della qualità complessiva della vita nei territori urbanizzati. Il problema delle acque reflue, infatti, non si esaurisce nel loro allontanamento dalle zone urbanizzate in modo che non interferiscano con le attività sociali ed economiche che in esse si svolgono, ma nel controllo del loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente in generale e sulle riserve idriche superficiali e sotterranee in particolare. Dovrà pertanto essere redatto un progetto puntuale degli scarichi e dei sistemi di raccolta e separazione delle acque meteoriche in coerenza con l'esistente.

Inoltre dovrà essere redatto un progetto puntuale degli scarichi e dei sistemi di raccolta e separazione delle acque meteoriche. Si fa presente sin da ora la necessità di minimizzare, laddove possibile,

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
strutturatore: Marcella Don tel. 0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

le superfici esterne impermeabilizzate, nell'utilizzo del suolo deve essere garantita una corretta proporzione tra superfici impermeabili e permeabili, necessità che deriva dall'esigenza di limitare gli effetti di dilavamento delle acque meteoriche, preservare l'equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l'impatto sull'ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere.

Dovrà infine essere effettuata la coerenza delle previsioni con le disposizioni della Legge Regionale 4/2016, che prevede obblighi di rispetto dei principi di "invarianza idraulica e idrologica", i quali si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 5.

Il Dirigente

ANTONELLA ZANARDINI

Firmato Digitalmente

E
COMUNE DI ORZINUOVI Protocollo - Comune di Orzinuovi
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013880/2023 del 31/05/2023 Classifica: 6.1 Firmatario: ANTONELLA ZANARDINI

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
strutture: Marcella Don tel. 0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it